



AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Legge 27-12-2002, n. 289 - Art. 90
(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali)

Comma 8 -

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 (ex. art. 74, comma 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Pertanto con tale disposizione si stabilisce che le sponsorizzazioni a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva sono **COMPLETAMENTE DEDUCIBILI** per il soggetto erogante a scelta dello stesso in UN'UNICA SOLUZIONE O IN QUOTE COSTANTI IN CINQUE ANNI, sempre che le stesse non siano di un importo annuo superiore ad Euro 200.000,00.

Questo ha sicuramente aumentato il vantaggio fiscale per il soggetto erogante il corrispettivo e non pone dubbi sulla sua deducibilità evitando anche i rischi di una spiacevole e indesiderata ripresa fiscale in caso di controllo. In sostanza la disposizione introdotta dal comma 8 di cui sopra, pur non essendo innovativa, ha il merito di evitare possibili defatiganti contestazioni con il fisco circa la natura dei costi in argomento che sono, pertanto, interamente deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor ai sensi dell'art. 108, comma 2 (ex. art. 74, comma 2), del TUIR, in presenza di un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor che si impegna a versare un corrispettivo in cambio di una prestazione resa dalla società o dall'associazione sportiva dilettantistica "volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario".

Cosa si deve fare?

E' comunque opportuno tenere presente che il rapporto deve trovare formale supporto, oltre che nella stesura di un regolare contratto o di una lettera di impegni, nella fatturazione che la società o l'associazione sportiva è obbligata a porre in essere nei confronti dello sponsor o dell'impresa che commissiona la pubblicità.

Le fatture dovranno essere regolarmente assoggettate ad Iva con l'aliquota del 20%. Pertanto, se un soggetto - ad esempio una S.r.l. o S.p.a. - eroga nei modi sopra descritti un importo di Euro 10.000,00 + Iva a titolo di pubblicità ad una società o associazione sportiva dilettantistica, quest'ultima dovrà emettere una fattura di Euro 12.000,00 (10.000,00 + Iva al 20%) e il soggetto erogatore potrà risparmiare, in sostanza, dall'Ires dovuta in base alla propria dichiarazione dei redditi, un importo pari ad Euro 2.750,00 (27,5% di 10.000,00 Euro) e dall'Irap un importo pari ad Euro

390,00 (3,9 % di 10.000,00 Euro) per un totale di risparmio di imposte pari ad Euro 3.140,00, oltre naturalmente al recupero completo dell'Iva pagata (pari nell'esempio ad Euro 2.000,00).

Naturalmente tale risparmio, come detto, sarà ottenibile tutto nell'esercizio di erogazione del corrispettivo a titolo di pubblicità, ovvero a scelta del contribuente in quote costanti in 5 anni (e quindi il risparmio potrebbe diventare di Euro 628,00 per 5 anni)

Contestualmente è stata abrogata la lettera b) del comma 9, ovvero la possibilità per i titolari di reddito d'impresa di dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ma questo si può considerare "assorbito" dal comma 8 sopra riportato e di cui si è già detto.